N. R.G. 8371/2016



## TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO QUINTA SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8371/2016 promossa da: FIRST CISL e UILCA

avv. D'ANGELO MAURILIO – BENVENUTO SIMONA – CESTARI ALESSANDRO

**RICORRENTI** 

contro

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO

**CONVENUTA** 

Il Presidente dott. Marco Buzano, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2017, ha pronunciato il seguente

## **DECRETO**

Con ricorso ex art.28 L.300/70 la FIRST CISL e la UILCA hanno chiesto al giudice di accertare l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI con riferimento a una serie di deliberazioni adottate nel periodo compreso tra il 10.10.2014 e il 9.11.2016 per asserita violazione delle prerogative sindacali.

Si è costituita in giudizio la ART eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per carenza di legittimazione attiva in capo alle associazioni ricorrenti e per carenza di interesse ad agire e contestandone comunque il fondamento nel merito.



Tentata inutilmente una soluzione transattiva, all'udienza di discussione del 30.1.2017 il giudice ha trattenuto la causa a decisione.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata perché la controversia ha ad oggetto l'accertamento di un comportamento antisindacale e solo in via indiretta – quale conseguenza dell'accertamento dell'antisindacalità – la richiesta di disapplicazione o di dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti adottati dall'ART.

Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata perché il requisito della "nazionalità" delle organizzazioni sindacali ricorrenti è sufficiente dimostrato dalla documentazione prodotta.

Quanto all'eccezione di carenza di interesse, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale "in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art.28 st. lav., il solo esaurirsi della singola condotta lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass. 26.2.2016 n.3837; Cass. 12.11.2010 n.23038): appare evidente la situazione di incertezza che tuttora caratterizza le relazioni sindacali presso l'ART, dato il contrasto esistente in ordine ai poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti e ai diritti da riconoscere alle organizzazioni sindacali.

Nel merito, il ricorso è in gran parte infondato.

Si deve in primo luogo rilevare che l'ART è stata istituita dall'art.37 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con L. 22.12.2011 n.214.

In base all'art.2, comma 28, della legge 481/1995 avrebbe dovuto definire, entro 30 giorni dalla sua costituzione, con propri regolamenti, "le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di



ruolo...l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'autorità della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale".

L'ART ha quindi provveduto all'approvazione dei vari regolamenti sopra indicati ed è diventata operativa all'inizio del 2014.

I sindacati ricorrenti sono invece diventati in concreto operativi nell'aprile del 2015 con la comunicazione all'ART delle deleghe dei lavoratori.

Soltanto in data 3.11.2015 è stato sottoscritto il Protocollo per le relazioni sindacali che è entrato in vigore in data 6.11.2015 (doc.24 di parte ricorrente).

Ciò detto, si deve escludere l'esistenza di un comportamento antisindacale con riferimento alle deliberazioni adottate dall'ART prima della sottoscrizione del Protocollo per le relazioni sindacali che è l'atto con il quale è stato in concreto disciplinato l'esercizio dei diritti sindacali, con particolare riferimento all'individuazione delle ipotesi di informativa preventiva e successiva (art.10) e di contrattazione collettiva (art.11).

Prima dell'approvazione del Protocollo, infatti, non c'erano degli strumenti idonei a determinare le concrete modalità di riconoscimento delle prerogative sindacali, non essendo certo sufficiente il generico richiamo dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'autorità della concorrenza e del mercato, la cui applicazione era comunque subordinata alle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.

Deve quindi essere esclusa l'antisindacalità con riferimento alle deliberazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) delle conclusioni del ricorso.

Per quanto riguarda le deliberazioni indicate dalle lettere f) e g) occorre rilevare che:

- la deliberazione di cui alla lettera f) (doc.25 e 26 di parte ricorrente) richiedeva un'informativa preventiva ai sensi dell'art.10, comma 1 lett.b) del Protocollo,



trattandosi di atto che comportava una variazione della composizione delle dotazioni organiche;

- la deliberazione di cui alla lettera g), (doc.28 di parte ricorrente), comportando modifiche all'organizzazione del lavoro, richiedeva un'informativa successiva ai sensi dell'art.10, comma 2, del Protocollo.

In relazione a queste due delibere è pertanto ravvisabile l'esistenza di un comportamento antisindacale in quanto è risultato:

- che non è stata data l'informativa preventiva in relazione alla deliberazione di cui alla lettera f);
- che non è stata data una tempestiva informativa successiva in relazione alla deliberazione di cui alla lettera g), dal momento che l'informativa successiva deve comunque avvenire prima della divulgazione della deliberazione che rende del tutto inutile l'informativa.

La violazione dell'obbligo di informativa non determina peraltro direttamente l'inefficacia delle deliberazioni che per il loro contenuto non incidono su specifici diritti dei lavoratori, fermo restando l'obbligo dell'ART di adottare delle nuove deliberazioni con il rispetto delle prerogative sindacali.

La questione relativa allo svolgimento dell'assemblea sindacale del 20.7.2016 non può essere presa in considerazione perché non indicata nelle conclusioni del ricorso.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.

P. Q. M.

Visto l'art.28 L.300/70,

- dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Autorità di regolazione dei trasporti con riferimento all'adozione della deliberazione n.61/2016 del 23.5.2016 e della deliberazione n.131/2016 del 9.11.2016 e ordina la cessazione del comportamento illegittimo, disponendo che la



convenuta provveda ad adottare delle nuove deliberazioni con il rispetto delle prerogative sindacali;

- respinge per il resto il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio.

Si comunichi.

Torino, 6 febbraio 2017

Il Presidente dott. Marco Buzano

